

Sent. n. 60/2024 pubbl. il 20/11/2024  
Rep. n. 68/2024 del 20/11/2024



Liquidazione controllata  
n. 42/2024

**TRIBUNALE DI PESARO**  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| dott. Davide Storti  | PRESIDENTE   |
| dott. Flavia Mazzini | GIUDICE      |
| dott. Lorenzo Pini   | GIUDICE rel. |

Nell'ambito del procedimento iscritto ad Rg. n. 108/2024 avviato su domanda di  
GIULIANO ROSSI

**RICORRENTE**

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

GIULIANO ROSSI ha presentato ricorso con cui richiedeva l'apertura a proprio carico del  
procedimento di liquidazione controllata;

Ciò posto, rilevato che:

(-) il ricorrente risiede a Pergola e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la  
competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo  
centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti  
localizzazioni;

(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod.  
crisi in quanto:

- la parte ricorrente attualmente svolge la libera professione di ragioniere  
commercialista. Egli non svolge in proprio attività d'impresa. Risulta, infine, socio



accomandatario della soc. Rainbow sas di Rossi Giuliano la quale tuttavia, da un lato, svolgeva attività agricola di coltivazione, selvicoltura e allevamento bestiame (peraltro non operativa dal 2015) e, dall'altro lato, comunque non pare presentare (vd. doc. 12) i parametri di un'impresa maggiore visti i valori di attivo e passivo. Deve quindi potersi ritenere che egli non sia assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;

- il debitore, inoltre, versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti di circa 800 mila euro ed il patrimonio liquidabile per circa 90 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;

(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;

(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI;

(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale

(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di Giuliano Rossi nato a Pergola (PU) ed ivi residente in località Barbanti n. 55;

(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;

(-) nomina quale liquidatore il dott. Carlo Corinaldesi, già OCC;

(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non vi abbia già provveduto;

(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;

(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;



Sent. n. 60/2024 pubbl. il 20/11/2024  
Rep. n. 68/2024 del 20/11/2024

- (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese a cura del liquidatore;
  - (-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
  - (-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
  - (-) dispone, ove in presenza dei requisiti di cui all'art. 146 DPR 115/02, la prenotazione a debito del presente atto;
- Pesaro, il 06.11.2024

Il Giudice est.  
L. Pini

Il Presidente  
D. Storti



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE in corso  
Pesaro, li 20 NOV 2024 di registrazione  
Il Cancelliere  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Vitali Romina)

